

24 marzo 2020

Categorie: **Accertamento e riscossione > Varie**

Sospensione processuale e accertamento con adesione: termini sempre cumulabili

Autore: **Giuseppe Avanzato e Carmelo Mantineo**

Con la **Circolare n. 6/E del 23 marzo**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all'impatto della "sospensione" delle attività di controllo e processuali degli Uffici, contenuta nel decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Partendo dalle norme, nel documento di prassi citato l'Ufficio evidenzia la dicotomia tra:

- la sospensione dei termini relativi alle "attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso degli Uffici", prevista dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dal primo comma dell'articolo 67 del Decreto Legge n. 18;
- la generale sospensione dei termini processuali di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, prevista al comma 2 dell'articolo 83 dello stesso Decreto. Cosicché:
 - i) per gli avvisi di accertamento notificati prima del 9 marzo - e il cui termine di impugnazione era pendente a tale data - il termine per proporre ricorso resta sospeso per 38 giorni e riprenderà dal 16 aprile;
 - ii) per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile (si fa riferimento agli atti impositivi per i quali, alla data di pubblicazione del comunicato stampa del 12 marzo '20, era già stata avviata la relativa fase di notifica, oltre a quelli indifferibili o urgenti), l'inizio del decorso del termine di impugnazione è differito alla fine del periodo di sospensione.

Sospensione delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso - In merito al primo aspetto, l'Agenzia delle Entrate specifica che la previsione normativa contenuta dall'articolo 67 **non sospende, né esclude, le attività di controllo e accertamento** degli Uffici locali, ma tende a contenere le attività dell'Amministrazione Finanziaria (fatta eccezione per le attività urgenti o indifferibili) al fine di limitare le interazioni fisiche tra i contribuenti e il personale dipendente dello stesso ente. Quindi nella sostanza, il termine di sospensione non ha alcuna rilevanza ai fini dei procedimenti di accertamento con adesione già incardinati.

Inoltre, dal punto di vista dei versamenti, come già osservato all'indomani della pubblicazione del decreto (*vedi "Cura Italia": proroga dei versamenti ad ostacoli» - Quotidiano del 18 marzo 2020*), **nessuna sospensione è prevista per il versamento** (in unica soluzione o della prima rata) **degli importi dovuti per il perfezionamento dell'accordo raggiunto in sede accertamento con adesione** degli atti impositivi di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

L'unica eccezione a tale previsione riguarda i soggetti che, alla data del 21 febbraio, avevano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.

Per costoro, infatti, sono sospesi i *“termini dei versamenti e degli adempimenti tributari [...] scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020”*, gli stessi *«devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione»*. Tali soggetti, quindi, nel caso di termine di versamento di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 218 del 1997 scadente tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, potranno effettuare il relativo versamento entro il 30 aprile 2020.

Sospensione dei termini processuali - Al contrario, la sospensione dei termini processuali introdotta dal D.L. “Cura Italia” **ha un'incidenza rilevante sull'effettivo svolgimento del procedimento deflattivo in commento**, i cui effetti sono del tutto parificabili alla sospensione dei termini feriali di cui alla L. 742/1969.

Invero, in caso di accertamento con adesione presentata dal contribuente a seguito della notifica dell'awiso di accertamento (ex art. 6, co. 2, D.Lgs. 218/97), all'ordinario termine di impugnazione di 60 giorni si cumulano:

- a) la consueta sospensione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente” prevista dal terzo comma del citato articolo 6 D. Lgs. 218/97;
- b) la sospensione di 38 giorni regolamentata dall'art. 83 del Decreto legge “Cura Italia”.

Per meglio evidenziare gli effetti scaturenti da tale combinato disposto, a titolo esemplificativo, l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare in commento, ha ipotizzato che il contribuente, a cui è stato notificato un avviso di accertamento **in data 21 gennaio**, che ha presentato 30 giorni dopo (20 febbraio) l'istanza di accertamento con adesione, **ha termine fino al 27 luglio 2020 per addivenire alla definizione dell'accertamento con l'Ufficio** o per impugnare l'atto. Questo perché:

- *alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso;*
- *dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione previsti dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 218/97, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto 1;*
- *essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la sospensione dei termini prevista dall'articolo 83, comma 2, del decreto, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scade il 27 luglio.*

Si consideri che questo maggior periodo, dovuto dal cumulo delle due suddette sospensioni, potrà essere fruttuosamente utilizzato dalle parti (una pubblica, l'altra privata) per svolgere al meglio la fase di contraddittorio procedimentale dell'adesione, teso al raggiungimento di un accordo condiviso, nell'ottica di evitare il defaticante contenzioso tributario.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it